

**Schema di
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
tra**

**MINISTERO
DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE**

e REGIONE CAMPANIA

per

**LA RECIPROCA COLLABORAZIONE
NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**



novembre 2013



Ministero dell'Interno



REGIONE CAMPANIA

L'anno DUEMILATREDICI il giorno _____ del mese di _____
presso la Sede _____

TRA

la **Regione Campania** (codice fiscale 80011990639) di seguito denominata Regione, rappresentata da _____, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in Napoli, Via Santa Lucia 81,

E

il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - (codice fiscale 80219290584), di seguito denominato Dipartimento VVF, rappresentato da _____;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", così come novellata dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", che, all'art. 11 comma 1 lettera a), individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile e, all'articolo 12, definisce le competenze delle Regioni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

VISTO l'art. 108 del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I° della legge 14 marzo 1997, n. 59", con il quale fra le "funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali" in materia di protezione civile, risultano ricomprese quelle, di cui al comma 1 lettera a punto 2, relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 24 comma 6, che testualmente recita: "Ferme restando le competenze delle regioni, delle provincie autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7 comma 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e



Ministero dell'Interno



REGIONE CAMPANIA

personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni”;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 che, all'articolo 7, prevede, per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la legge 10 agosto 2000 n. 246 di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra Regioni e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 concernente il regolamento sul personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il quale stabilisce che le convenzioni con le Regioni possono prevedere l'acquisizione di materiali, mezzi e attrezzature, da trasferire in comodato gratuito, per le necessità di distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse;

VISTO il D.P.R. 23 dicembre 2002 n. 314 "Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F." che all'art. 2 istituisce le Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;

VISTO il DPR 21 marzo 2005, n. 85, di modifica al DPR n. 314 del 23 dicembre 2002, che all'art. 3, comma 2, ha istituito la Direzione Regionale VV.F. per la Campania;

VISTO l'art. 1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministro dell'Interno e, per sua delega, ai prefetti di stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali, che prevedono la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli enti locali. Per tali contribuzioni non si applica l'art. 1 comma 46 della Legge 23 dicembre 2005 n° 266;

VISTO lo Statuto della Regione Campania;

VISTO l'articolo 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, con il quale è stabilito che le attività di protezione civile di cui alla legge 225/92 e le funzioni trasferite alle Regioni, ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 112/98, sono attuate, in Campania, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile che assicurano, in caso di eventi calamitosi, il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività nel campo della protezione civile, avvalendosi allo scopo della Struttura regionale di protezione civile, prevedendo altresì che, per specifici obiettivi di protezione civile, possano stipularsi convenzioni con altre Amministrazioni pubbliche;



VISTO il complesso dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania in materia di protezione civile, che ha riorganizzato e strutturato il sistema regionale di protezione civile, attribuendo alla Struttura regionale di protezione civile le competenze relative alla programmazione, attuazione e gestione tecnica e amministrativa delle attività di protezione civile, fra cui quelle di previsione e prevenzione dei rischi naturali; gestione e coordinamento degli interventi di protezione civile effettuati dalle strutture regionali; gestione e organizzazione del volontariato di protezione civile; informazione alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile; formazione e addestramento, avvalendosi della Scuola Regionale di protezione civile;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299, con il quale, fra l'altro, è stato adottato, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e dell'art. 3-bis della legge 12 luglio 2012, n. 100, il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, ai fini di protezione civile, e sono stati altresì definiti i ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio per il territorio regionale;

VISTO il processo di riforma dell'ordinamento regionale della Campania, definito dal Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 77 del 16 dicembre 2011, così come modificato dal Regolamento approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 710 del 10 dicembre 2012, e dai conseguenti provvedimenti della Giunta Regionale, con i quali le competenze in materia di protezione civile sono state assegnate alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile del Dipartimento delle Politiche Territoriali, che, fra l'altro, assicura anche le attività presupposte e connesse alla gestione delle emergenze conseguenti a incendi di interfaccia e alle azioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in raccordo con la Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;

CONSIDERATO che la Regione Campania ed il Corpo Nazionale dei VV.F., in relazione alla diffusione e rilevanza dei rischi presenti nella Regione, attribuiscono il massimo interesse alla realizzazione dell'obiettivo di rafforzare e rendere sempre più moderno, efficiente e diffuso il sistema di soccorso pubblico e di protezione civile nel territorio regionale e ciò in particolare in relazione al ruolo ed alla presenza qualificata delle forze istituzionalmente preposte agli interventi di soccorso tecnico urgente e conseguenti a pubbliche calamità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92, le cui funzioni sono affidate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 112/98;

CONSIDERATO che la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività tecniche e operative di prevenzione e le competenze specifiche del Corpo in relazione all'attuazione di interventi di soccorso tecnico urgente e all'estinzione degli incendi;

CONSIDERATO che le strutture statali e locali di Protezione Civile, ivi comprese quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla



concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e, pertanto, ritenuto necessario assicurare sul territorio regionale la diffusione capillare del sistema di protezione civile e soccorso tecnico urgente, anche attraverso azioni e operazioni tese alla formazione di distaccamenti costituiti da personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Nuclei Comunali, delle Associazioni di volontariato di protezione civile e/o dal personale delle strutture tecniche regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;

RITENUTO che, ai fini del perseguimento degli obiettivi suddelineati, sia necessario provvedere alla stipula del presente accordo di programma quadro, di seguito richiamato come "accordo", per l'ulteriore implementazione delle sinergie programmatiche e operative instaurate fra la Regione Campania e la Direzione Generale Campania del Dipartimento VVF, a seguito del precedente accordo sottoscritto in data 09 luglio 2007, scaduto in data 31 dicembre 2011;

VISTA la Deliberazione n. ____ del _____, con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema del presente accordo, conferendo mandato al Presidente della Giunta Regionale (IN ALTERNATIVA, autorizzando l'Assessore alla Protezione Civile), ai fini della relativa sottoscrizione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Finalità e Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo, che ha per finalità il consolidamento dei rapporti di reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, così come individuate dall'art. 3 della legge 12 luglio 2012, n. 100, tra la Regione Campania e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al fine di rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il sistema nazionale di protezione civile, nel rispetto delle prerogative e competenze statali e regionali sancite dall'ordinamento vigente.
2. La Regione Campania, attraverso la propria struttura di protezione civile e la Direzione Regionale Campania dei Vigili del Fuoco, definiscono e sottoscrivono, sul piano tecnico, specifici programmi operativi, attuativi del presente accordo, da approvare, di norma, annualmente, tenuto conto delle esigenze e opportunità reciprocamente ravvisate.
3. I programmi operativi annuali, nel caso in cui comprendano oneri finanziari a carico della Regione per le finalità di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, saranno approvati con delibera di Giunta regionale.



4. In relazione a quanto precede, oggetto del presente accordo sono le seguenti attività:
- a. concorso della Direzione Regionale VV.F. nell'attuazione degli interventi di contrasto agli incendi boschivi e di gestione delle emergenze conseguenti ad incendi di interfaccia, nei termini di cui al successivo art. 2 e con modalità operative stabilite dalle parti, con cadenza annuale, da definire nell'ambito di apposita convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
 - b. definizione congiunta di una procedura operativa che stabilisca modalità di attivazione e di coordinamento degli interventi di protezione civile, da adottarsi, in relazione agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 225/92, per la gestione delle pre-emergenze ed emergenze sul territorio regionale;
 - c. attivazione di una sempre maggiore collaborazione tra la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.) della Regione Campania e la Sala Operativa regionale dei VV.F., attraverso sistemi di comunicazione, di telefonia e video dedicati, da mantenersi costantemente attivi ed operativi;
 - d. condivisione dei dati in possesso delle parti con riferimento alle diverse tipologie di rischio, secondo procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definiti, anche attraverso la collaborazione delle strutture VV.F. alle attività regionali di pianificazione di protezione civile per la prevenzione e gestione dei rischi naturali e/o antropici;
 - e. concorso della Regione nella proposizione, attivazione e realizzazione di eventuali Distaccamenti Volontari e/o Permanenti dei VV.F., stagionali e/o permanenti, sulla base di una specifica programmazione congiuntamente concordata, relativa al territorio regionale, anche traendo spunto dal già esistente progetto "Soccorso Italia in 20 minuti", della pianificazione regionale antincendio e di quella di protezione civile. La Regione potrà concedere, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e delle capacità in termini di risorse umane e strumentali, propri contributi anche in termini logistici e strumentali, nonché finanziari, secondo le modalità di cui al successivo art. 5;
 - f. collaborazione per l'acquisizione e l'eventuale ricovero, qualora gli spazi disponibili lo consentano, a titolo completamente gratuito, presso le sedi dei Comandi Provinciali VV.F. e dei distaccamenti periferici, delle attrezzature per interventi di protezione civile di proprietà regionale, nonché la possibile concessione a titolo gratuito in comodato d'uso ai VV.F. di strutture, attrezzature e mezzi acquisiti dalla Regione al fine di potenziare e migliorare il sistema di intervento e soccorso in ambito regionale, con oneri di manutenzione a carico della Regione stessa;
 - g. definizione congiunta di un programma operativo, di norma da aggiornare annualmente, per l'utilizzo, da parte del personale dei Vigili del Fuoco e per le finalità di cui al presente accordo, dei materiali e mezzi a disposizione della



- protezione civile regionale, fermo restando quanto stabilito in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;
- h. informazione, formazione e addestramento dei volontari e degli altri soggetti facenti parte del sistema regionale di protezione civile, nelle specifiche materie della protezione civile, da realizzarsi presso le strutture VV.F. o della Protezione civile regionale, secondo programmi elaborati in forma congiunta;
 - i. potenziamento del servizio Elicotteristico VV.F. finalizzato non solo al soccorso tecnico urgente ed alla prevenzione, ma anche ad attività di elisoccorso per periodi o ambiti territoriali da definire, secondo le esigenze della Regione, mediante apposita convenzione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
 - j. concorso e partecipazione delle strutture regionali dei VV.F., dei mezzi e del personale permanente e/o volontario, allo svolgimento di esercitazioni di protezione civile sul territorio della Campania, promosse o compartecipate dalla Regione;
 - k. concorso e compartecipazione delle strutture regionali dei VV.F., dei mezzi e del personale permanente e/o volontario, alle attività tecniche e operative svolte dalla protezione civile regionale nell'ambito dei progetti cofinanziati dai Programmi di ricerca della Commissione Europea, anche con riferimento allo sviluppo di procedure, tecniche e tecnologie per lo studio e il monitoraggio dei rischi sul territorio regionale;
 - l. condivisione programmatica di progetti e interventi di realizzazione e gestione di infrastrutture di trasmissione dati e informazioni utili alla gestione delle pre-emergenze ed emergenze di protezione civile, anche attraverso la stipula di accordi non onerosi per l'ospitalità degli apparati funzionali allo scopo.

ART. 2

Concorso del Corpo Nazionale VV.F. alla Campagna A.I.B.

Per l'attuazione degli interventi di contrasto agli incendi boschivi e di gestione delle emergenze conseguenti ad incendi di interfaccia, la Regione Campania ritiene necessario assicurare il concorso della Direzione Regionale VV.F., da regolamentare, annualmente, mediante apposita convenzione.

In relazione al periodo di "massima pericolosità" per gli incendi boschivi sul territorio regionale, stabilito annualmente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, la Direzione Regionale VV.F. provvederà, in base alle risorse finanziarie disponibili all'uopo sul bilancio regionale e per ogni anno di vigenza del presente accordo, a definire, d'intesa con la protezione civile regionale e le altre eventuali strutture regionali competenti in materia, le modalità organizzative e operative e i costi presunti delle attività necessarie, che dovranno essere riportate in un apposito elaborato tecnico-economico-organizzativo da allegare alla convenzione annuale.

Detto elaborato, di norma, dovrà essere esitato entro il 31 marzo di ogni anno, salvo motivate esigenze delle parti che ne rendano opportuna o necessaria la formale adozione in altri termini.

ART. 3

Aspetti procedurali, organizzativi e operativi per la gestione delle situazioni di pre-emergenza ed emergenza.

Al verificarsi di situazioni di pre-emergenza e/o emergenza la Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile (S.O.R.U.), operante H 24 presso la struttura regionale di protezione civile e ubicata presso i locali dell'isola C3 del Centro Direzionale di Napoli, viene attivata in tutte le sue funzioni, alle dirette dipendenze del Dirigente della competente U.O.D. regionale e costituisce lo strumento tecnico-operativo di supporto per il coordinamento delle azioni in ambito regionale.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/98 in ordine alla possibilità per le Regioni di avvalersi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al verificarsi o nell'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 225/92, durante le fasi di allerta, la Direzione Regionale VV.F. per la Campania, su richiesta del Responsabile della S.O.R.U., rende disponibile personale, professionalmente qualificato ed esperto nelle attività delle sale operative, quale ufficiale di collegamento con la Direzione Regionale VV.F. che, in relazione alle esigenze, attiva ogni azione utile per il soccorso tecnico urgente e, ove necessario, anche il concorso alle attività logistiche e di assistenza alle popolazioni.

La Regione in aggiunta ai collegamenti radio, potrà collegare la S.O.R.U. con la Direzione Regionale VV.F. anche a mezzo di sistemi di comunicazione per dati e fonia, installati a cura e spese della Regione medesima. Tali linee saranno anche utilizzate per il sistema di trasmissione dati di cui al successivo articolo 4 e per il funzionamento dei sistemi di videoconferenza, eventualmente attivati.

ART. 4

Condivisione dei dati utili alla caratterizzazione dei rischi e attività di pianificazione di protezione civile

La Direzione Regionale VV.F. e la Regione Campania si impegnano a condividere i dati in possesso connessi alle diverse tipologie di rischio naturali e/o antropici di cui alla legge 225/1992 prevedendo opportune procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi concordemente definiti nei termini di cui all'art. 1 commi 2 e 3 del presente accordo.

La Direzione Regionale VV.F. e la Regione Campania si impegnano altresì a collaborare in attività di pianificazione di protezione civile, anche mediante l'impiego congiunto di personale qualificato ai fini dell'elaborazione ed attuazione dei piani.



ART. 5

Realizzazione di distaccamenti permanenti e/o volontari dei VV.F.

Al fine di assicurare una maggiore diffusione territoriale del sistema integrato di protezione civile e rendere tempestivo ed efficiente, sul territorio della regione Campania, l'intervento di soccorso delle popolazioni, la Regione Campania ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritengono necessario concorrere nella proposizione, attivazione e realizzazione di eventuali Distaccamenti Volontari e/o Permanenti dei VV.F., stagionali e/o permanenti, con sede preferibilmente negli edifici individuati come COM.

In particolare, la Regione, tenuto conto delle proprie disponibilità di bilancio e capacità in termini di risorse umane e strumentali, valuterà la concessione di contributi finanziari, logistici e strumentali, nonché la messa a disposizione dei presidi logistici e operativi locali di protezione civile, strutture realizzate nell'ambito di programmi e/o progetti di potenziamento del sistema regionale centrale e periferico di protezione civile.

Le modalità tecniche e organizzative e il fabbisogno finanziario inerente alla realizzazione dei distaccamenti permanenti e/o volontari dei VV.F. o all'utilizzo dei presidi locali di protezione civile della protezione civile regionale saranno stabiliti con specifico atto programmatico, redatto congiuntamente fra le parti e relativo al territorio regionale, anche traendo spunto dal già esistente progetto "Soccorso Italia in 20 minuti", della pianificazione regionale antincendio e di quella di protezione civile.

Tale atto sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, in relazione agli aspetti finanziari e al competente Dipartimento del Ministero dell'Interno per l'approvazione in linea tecnica.

L'effettiva attivazione dei distaccamenti, in ogni caso, avverrà attraverso la stipula di appositi protocolli, sottoscritti dai Dirigenti delegati allo scopo.

ART. 6

Utilizzo di attrezzature e mezzi di proprietà della Regione

Al fine di migliorare la collaborazione con i VV.F. nelle attività relative ad interventi di protezione civile e le potenzialità operative dei Comandi Provinciali dei VV.F. nella Regione e dei distaccamenti permanenti e/o volontari di cui al precedente articolo 5, a seguito di accordi preventivi con la Direzione Regionale per la Campania dei Vigili del Fuoco, la Struttura di protezione civile della Regione Campania potrà mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito ai predetti Comandi, nell'ambito del presente accordo, le attrezzature, i mezzi, gli equipaggiamenti e le risorse strumentali speciali di protezione civile acquistati della Regione Campania su indicazione della Direzione Regionale dei VV.F.

La Direzione Regionale VV.F. provvederà, con l'ausilio dei Comandi Provinciali VV.F., alla formazione del proprio personale per l'utilizzo delle suddette attrezzature, nonché al ricovero



ed alla manutenzione di queste ultime, sulla base di specifici contratti di comodato, con esonero della Regione Campania da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa con l'impiego, la custodia e la manutenzione degli stessi beni.

I mezzi, gli equipaggiamenti e le attrezzature della Regione assegnati in comodato d'uso ai Comandi Provinciali dei VV.F. fanno comunque parte della Colonna Mobile della Regione Campania e potranno essere impiegati dal Corpo Nazionale dei VV.F., in caso di necessità preve intese e successiva autorizzazione formale rilasciata per iscritto dalla Struttura regionale di protezione civile, anche al di fuori del territorio regionale, in relazione ad esercitazioni o emergenze per le quali è necessario l'impiego di mezzi speciali dei quali il Corpo non dispone.

ART. 7

Informazione, formazione e addestramento

La Direzione Regionale VV.F. e la Regione Campania — Struttura regionale di protezione civile si impegnano a collaborare in attività di informazione, formazione e addestramento in materia di protezione civile e nella definizione dei relativi progetti per i volontari e gli altri soggetti facenti parte del sistema regionale di protezione civile, nelle specifiche materie della protezione civile.

L'organizzazione e la gestione delle suddette iniziative sarà curata dalla Scuola di protezione civile della Struttura regionale, che, d'intesa con la Direzione Regionale dei VV.F., provvederà alla predisposizione di specifici programmi per lo svolgimento delle attività.

ART. 8

Realizzazione elisoccorso VV.F.

La Regione Campania e la Direzione Regionale VV.F. si impegnano a promuovere il potenziamento del servizio Elicotteristico VV.F., finalizzato non solo al soccorso tecnico urgente ed alla prevenzione, ma anche ad attività di elisoccorso per periodi o ambiti territoriali da definire secondo le esigenze della Regione mediante apposito atto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 9

Concorso e partecipazione dei VV.F. alle esercitazioni di protezione civile

In base a programmi concordati tra le parti, la Struttura regionale di protezione civile potrà chiedere l'intervento e il concorso delle strutture della Direzione Regionale VV.F. per lo svolgimento di esercitazioni articolate per simulazioni di emergenza, con la presenza anche di altre componenti istituzionali e di volontariato.



La disponibilità potrà essere assicurata anche in caso di esercitazioni programmate dalle Amministrazioni locali ed approvate preliminarmente dalla Struttura regionale di protezione civile e dalla Direzione Regionale VV.F. per la Campania.

Gli oneri per la partecipazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle attività di cui ai commi precedenti sono posti a carico della Regione.

Annualmente sarà predisposto dalla Struttura regionale di protezione civile e dal Direttore Regionale dei VV.F. sulla base della calendarizzazione delle esercitazioni, uno specifico programma addestrativo comune. A sua volta il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà consentire la partecipazione della Protezione Civile Regionale, alle proprie simulazioni addestrative, con estensione anche alle Organizzazioni di Volontariato inquadrate nell'albo Regionale.

ART. 10

Concorso e compartecipazione in attività e progetti di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi

La Direzione Regionale dei VV.F., su richiesta della Regione, procederà ad assicurare il concorso e la compartecipazione, in termini di risorse umane e strumentali, alle attività tecniche e operative svolte dalla protezione civile regionale nell'ambito dei progetti cofinanziati dai Programmi di ricerca della Commissione Europea, anche con riferimento allo sviluppo di procedure, tecniche e tecnologie per lo studio e il monitoraggio dei rischi sul territorio regionale.

Alla regolamentazione delle modalità e termini di svolgimento delle attività dei VV.F., nonché all'eventuale quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, anche a valere sui fondi ordinari del bilancio regionale, si provvederà con apposito atto congiuntamente firmato dai Dirigenti.

ART. 11

Realizzazione e condivisione di infrastrutture di telecomunicazione

La Direzione Regionale dei VV.F. e la protezione civile regionale potranno condividere programmi, progetti e interventi di realizzazione e gestione di infrastrutture di trasmissione dati e informazioni utili alla gestione delle pre-emergenze ed emergenze di protezione civile, anche attraverso la stipula di accordi non onerosi per l'ospitalità degli apparati funzionali allo scopo.

Le modalità e i termini della collaborazione e l'eventuale compartecipazione finanziaria nei progetti dovranno essere stabilite con apposito protocollo operativo, da sottoscrivere anteriormente all'approvazione dei progetti da parte degli organi competenti.

ART. 12

Verifica annuale e Responsabili dell'attuazione dell'accordo

Annualmente sarà condotta una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo e ne sarà valutata ogni opportuna revisione e/o integrazione, sulla scorta di eventuali sopravvenute esigenze.

A tal fine, la Direzione Regionale VV.F. e la Regione Campania individueranno, con appositi atti formali, i Responsabili dell'attuazione dell'accordo e/o loro delegati, che, entro il 31 marzo di ogni anno, provvederanno alla redazione di un documento congiunto, anche comprensivo delle eventuali proposte di revisione e/o modifica.

ART. 13

Durata dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore dalla data di registrazione ed ha durata triennale. Le parti possono recedere dal presente accordo con formale disdetta da notificarsi alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza proposta.

ART. 14

Oneri della Regione Campania

La Giunta Regionale della Campania provvederà, di norma annualmente, allo stanziamento dei fondi necessari per far fronte agli oneri derivanti dalle attività programmate e rese operative, in attuazione del presente accordo, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e con eventuali risorse comunitarie del P.O.R. F.E.S.R., previa verifica dei relativi criteri di eleggibilità della spesa da sostenere.

All'assunzione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, nel limite dei finanziamenti approvati dalla Giunta Regionale con appositi atti deliberativi, provvederà il Dirigente delegato alla spesa, ai sensi del vigente ordinamento regionale.

ART. 15

Controversie

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente accordo, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Napoli.

ART. 16

Registrazione

Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione.



Ministero dell'Interno



REGIONE CAMPANIA

ART. 17

Norme di rinvio e finali

Per quanto non espressamente previsto o pattuito nel presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi statali e/o comunitarie, vigenti in materia.

Il presente accordo sarà integrato dalle convenzioni, protocolli e programmi tecnici e operativi, di norma annuali, citati negli articoli precedenti, nonché da eventuali ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie e che, una volta sottoscritte dai rispettivi rappresentanti e/o delegati, assumeranno efficacia ad ogni effetto del presente accordo e ne diverranno parte integrante.

Ogni atto discendente e/o integrativo del presente accordo dovrà espressamente prevedere anche la regolamentazione degli aspetti concernenti eventuali transazioni finanziarie, stabilendo, altresì, le modalità di corresponsione degli oneri stabiliti a carico delle parti e quelle inerenti alla rivalsa nel caso di non ottemperanza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la REGIONE CAMPANIA

per IL MINISTRO DELL'INTERNO